

Vendita di una società immobiliare svizzera da
parte di un contribuente italiano:
utile immobiliare imponibile in Svizzera?

Andrea Pedroli

1. L'imposizione del *capital gain* in Svizzera

1.1. Le basi legali

- **Imposta federale:**
 - Art. 16 cpv. 3 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11)
Sono esenti dall'imposta sul reddito gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione della **sostanza privata**.
- **Imposta cantonale:**
 - Art. 7 cpv. 4 lett. *b* Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)
Sono esenti dall'imposta... gli utili in capitale conseguiti su elementi della **sostanza mobiliare privata**...
 - Art. 12 LAID
Imposta sugli utili da sostanza immobiliare
¹ Sono imponibili gli utili da **sostanza immobiliare** conseguiti in seguito all'alienazione di un fondo facente parte della **sostanza privata** o di un fondo agricolo o silvicolo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento (prezzo d'acquisto o valore di sostituzione, più le spese).
⁴ I Cantoni possono riscuotere l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare anche sugli utili conseguiti in seguito all'alienazione di fondi facenti parte della **sostanza commerciale**, sempreché esentino questi utili dall'imposta sul reddito e dall'imposta sull'utile oppure computino l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare nell'imposta sul reddito o nell'imposta sull'utile.

1. L'imposizione del *capital gain* in Svizzera

1.2. Persone fisiche e persone giuridiche

- **Persona fisica:**

- «fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti **gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale**» (art. 18 cpv. 2 LIFD e art. 17 cpv. 2 Legge tributaria del Canton Ticino [LT]);
- sono *esenti dall'imposta sul reddito* «**gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione della sostanza privata**» (art. 16 cpv. 3 LIFD e art. 15 cpv. 3 prima frase LT);



- nel diritto cantonale, sono esenti solo gli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza **mobiliare** privata;
- per la sostanza **immobiliare** privata è prevista l'imposta sugli utili immobiliari.

- **Persona giuridica:**

- «costituiscono utile netto imponibile... i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi **gli utili in capitale**, gli utili di liquidazione e le rivalutazioni» (art. 58 LIFD e art. 67 LT).

1. L'imposizione del *capital gain* in Svizzera

1.3. Sostanza privata e sostanza commerciale

	Persona fisica				Persona giuridica	
	Sostanza privata		Sostanza commerciale			
Imposta:	mobili	immobili	mobili	immobili	mobili	immobili
federale	esente	esente	imposta sul reddito	imposta sul reddito	imposta sull'utile	imposta sull'utile
cantonale	esente	imposta sugli utili immobiliari	imposta sul reddito	imposta sugli utili immobiliari*	imposta sull'utile	imposta sugli utili immobiliari*

* In altri cantoni: imposta sul reddito (persona fisica) e imposta sull'utile (persona giuridica)

2. Le alienazioni economiche di immobili

2.1. Il diritto federale di armonizzazione

- Art. 12 cpv. 2 LAID

L'assoggettamento è dato per ogni alienazione di fondo. Sono assimilati a un'alienazione:

a. i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici dell'alienazione sul potere di disporre di un fondo;

...

d. il trasferimento di partecipazioni a società immobiliari facenti parte della sostanza privata, sempreché il diritto cantonale preveda l'assoggettamento in questo caso;


2. Le alienazioni economiche di immobili

2.2. L'imposta sugli utili immobiliari ticinese

Art. 124 cpv. 1 LT

È imponibile:

“trasferimento di proprietà immobiliari”



trasferimento
secondo il
diritto civile

“qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificati, economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà”



trasferimento
secondo il
diritto fiscale

2. Le alienazioni economiche di immobili

2.3. La società immobiliare

Alienazioni di azioni o di quote di società immobiliari

- Art. 124 cpv. 2 lett. h LT:
 - *Sono... imponibili... le alienazioni di azioni o di quote di società immobiliari o di altre società, se nel patrimonio hanno un valore preponderante i fondi e le partecipazioni a società immobiliari.*
 - Quando una società può essere considerata “immobiliare” secondo la disposizione in esame?
 - la società deve, in base agli statuti o di fatto, occuparsi esclusivamente o in modo preponderante di immobili;
 - il reddito lordo della società deve consistere esclusivamente o in modo preponderante in reddito da patrimonio immobiliare:
 - almeno i due terzi del reddito devono provenire da attività di acquisto, amministrazione e vendita di immobili;
 - i beni della società devono consistere esclusivamente o in modo preponderante in fondi:
 - il valore venale degli immobili deve rappresentare almeno i due terzi del valore venale dell’insieme degli attivi.

2. Le alienazioni economiche di immobili

2.4. La quota di partecipazione determinante

- Dalla sentenza del Tribunale federale n. 2C_830/2013 del 6.3.2014
 - 3.1 Come ricordato nel giudizio impugnato, che vi rinvia, in una sentenza del 14 settembre 2001 - parzialmente pubblicata in R DAT I-2002 n. 8t e nella quale era chiamata ad esprimersi sulla cessione di una partecipazione del 49 % di una società anonima immobiliare -, la Camera di diritto tributario ha già anche proceduto all'interpretazione di questo stesso disposto.
Rammentato a giusta ragione che circa l'imposizione dell'alienazione di partecipazioni minoritarie l'art. 12 cpv. 2 lett. d LAID, in relazione con l'art. 12 cpv. 4 LAID, lasciano una sostanziale libertà ai Cantoni (...), in tale occasione ha in effetti stabilito che, almeno in via di principio, l'art. 124 LT trova applicazione in caso di **alienazione di pacchetti azionari di maggioranza**, mentre la cessione di una partecipazione minoritaria sottostà all'imposta solo quando più azionisti di minoranza cedono di comune accordo le proprie quote (con il risultato che si verifica un trasferimento della maggioranza delle azioni) oppure quando la partecipazione minoritaria consente un'utilizzazione di determinati locali assimilabile alla proprietà per piani (...).

2. Le alienazioni economiche di immobili

2.5. Le aliquote applicabili

Art. 139 LT

L'aliquota d'imposta corrisponde, se l'alienante è proprietario del fondo:

fino a	1	anno		al	31	per cento
da oltre	1	anno e fino a	2	anni al	30	per cento
da oltre	2	anni e fino a	3	anni al	29	per cento
da oltre	3	anni e fino a	4	anni al	28	per cento
da oltre	4	anni e fino a	5	anni al	27	per cento
da oltre	5	anni e fino a	6	anni al	26	per cento
da oltre	6	anni e fino a	7	anni al	23	per cento
da oltre	7	anni e fino a	8	anni al	20	per cento
da oltre	8	anni e fino a	9	anni al	17	per cento
da oltre	9	anni e fino a	10	anni al	14	per cento
da oltre	10	anni e fino a	11	anni al	11	per cento
da oltre	11	anni e fino a	12	anni al	10	per cento
da oltre	12	anni e fino a	13	anni al	9	per cento
da oltre	13	anni e fino a	14	anni al	8	per cento
da oltre	14	anni e fino a	15	anni al	7	per cento
da oltre	15	anni e fino a	20	anni al	6	per cento
da oltre	20	anni e fino a	30	anni al	5	per cento
da oltre	30	anni		al	4	per cento

3. L'obbligo di deposito a garanzia dell'ipoteca legale

- Obbligo di deposito

Art. 253a cpv. 1 LT

Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di **negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà** ai sensi dell'art. 124, l'alienante deve versare allo Stato:

- a) il 4 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni;
- b) il 5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e non oltre 10 anni;
- c) il 6.5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 anni.

- Doveri del notaio

Art. 254 cpv. 2^{bis} LT

Il notaio rogante informa le parti sull'obbligo di effettuare il versamento di un deposito su un conto bancario del Cantone o di prestare una garanzia bancaria irrevocabile (art. 253a), a garanzia delle ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012 e sugli effetti in caso d'inosservanza.

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.1. Il modello di convenzione fiscale OCSE

- Articolo 13 Modello di convenzione fiscale concernente il reddito e il patrimonio (OCSE)

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | Utili provenienti dalla vendita di beni immobiliari | → | Stato di situazione dell'immobile |
| 2 | Utili provenienti dalla vendita di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione | → | Stato della stabile organizzazione |
| 4 | Utili provenienti dalla vendita di azioni che traggono direttamente o indirettamente più del 50% del loro valore da beni immobiliari* | → | Stato di situazione dell'immobile |
| 5 | Utili provenienti dalla vendita di ogni altro bene | → | Stato di residenza |

* in vigore dal 2003

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.1. Il modello di convenzione fiscale OCSE

- Trasparenza della società immobiliare: l'utile viene imposto non nello Stato in cui ha sede la società bensì nello Stato in cui sorge l'immobile.
- Possibili estensioni o limitazioni del campo d'applicazione del paragrafo 4:
 - estensione alla vendita di quote di partecipazione in società di persone o *trust*;
 - aumento o diminuzione della percentuale del valore delle azioni che proviene da beni immobiliari;
 - limitazione ai casi in cui il cedente detiene una partecipazione di una certa misura nella società;
 - esclusione dell'utile proveniente dalla vendita di società immobiliari quotate in borsa, dell'utile proveniente dalla vendita di azioni nel quadro di una ristrutturazione societaria oppure se l'immobile della società venduta è un bene in cui si esercitano attività d'impresa (p. es. albergo o miniera);
 - esclusione dell'utile conseguito da un fondo pensione;
 - esclusione dell'utile conseguito con la cessione di quote minoritarie in un fondo d'investimento immobiliare

(cfr. Commentario all'art. 13 del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE, paragrafi 28.5-28.10).

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.2. Le convenzioni fiscali concluse dalla Svizzera

- Convenzione del 28 agosto 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.917.21)

Art. 13 Guadagni da capitale

§ 4. I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di azioni di una società di cui oltre il 50 per cento del valore proviene, direttamente o indirettamente, da beni immobiliari situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Il presente paragrafo non si applica tuttavia ai guadagni tratti dall'alienazione:

- a) di azioni quotate in un mercato borsistico riconosciuto dagli Stati contraenti; o
- b) di azioni che traggono oltre il 50 per cento del loro valore direttamente in beni immobili in cui la società esercita la sua attività.¹

¹ Nuovo testo giusta l'art. IX dell'Accordo aggiuntivo del 10 aprile 2014, approvato dall'AF il 19 giugno 2015, in vigore dal 19 luglio 2017 (RU 2017 4061; FF 2014 7067).

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.2. Le convenzioni fiscali concluse dalla Svizzera

- Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41)

Articolo 13

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di **beni immobili** secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di **beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione** che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di **ogni altro bene diverso** da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.3. Rapporti fra diritto interno e convenzioni

- Il principio dell'**effetto negativo** delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri impositivi degli Stati.
- Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il potere, ma non l'obbligo, di riscuotere un'imposta secondo il suo diritto interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l'**attribuzione della competenza** di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall'**esercizio di tale competenza**, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari disposizioni convenzionali.
- Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (**doppia non imposizione**).

Tribunale federale, 25 gennaio 2017, 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5).

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.4. Venditore persona fisica residente in Italia

- X, persona fisica residente a Milano, vende tutte le azioni della K SA di Lugano, i cui attivi sono tutti immobili siti a Lugano.
- Diritto interno:
 - imposta cantonale: l'utile immobiliare è soggetto all'imposta sugli utili immobiliari secondo l'art. 124 cpv. 2 lett. *h* LT (conforme all'art. 12 cpv. 2 lett. *a* LAID);
 - imposta federale diretta: se la partecipazione nella K SA rientra nella sostanza privata di X, l'utile in capitale è esente dall'imposta.
- Diritto convenzionale:
 - la vendita delle azioni si considera vendita di beni mobili;
 - l'imposizione è riservata all'Italia, Stato di residenza di X (art. 13 par. 3 CDI-I).

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.5. Venditore persona giuridica con sede in Lussemburgo

- La X Sarl, persona giuridica con sede nel Lussemburgo, vende tutte le azioni della K SA di Zurigo, i cui attivi sono tutti immobili siti nel Canton Zurigo.
- Il fisco del Canton Zurigo ha assoggettato l'utile conseguito all'imposta cantonale sugli utili immobiliari.
- L'art. 13 della Convenzione fra Svizzera e Lussemburgo è simile a quello della convenzione con l'Italia (senza paragrafo 4 del modello OCSE).
- La società lussemburghese pretende pertanto l'esenzione dell'utile dall'imposizione in Svizzera.
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 18.12.2013 (SB.2012.00088):
 - secondo la convenzione, l'utile deve sottostare al regime previsto per le azioni e quindi per la sostanza mobiliare, in mancanza di una clausola che assimila le società immobiliari agli immobili;
 - la X Sarl è tuttavia una società che non ha propri uffici né proprio personale, ma è controllata da una società (Ltd) con sede nelle British Virgin Islands (BVI);
 - la X Sarl non può pertanto essere considerata residente nel Lussemburgo, avendo solo una sede formale, e non ha diritto ai vantaggi previsti dalla Convenzione fra Svizzera e Lussemburgo.
- L'utile può pertanto essere imposto in Svizzera, non opponendosi il diritto convenzionale.

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.6. Venditori persone fisiche in USA e Francia

- I fratelli X e Y, residenti l'uno in Francia e l'altro negli USA, vendono tutte le azioni della K SA, i cui attivi sono tutti immobili siti nel Canton Vaud.
- Art. 15 paragrafo 2 della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (CDI-F; RS 0.672.934.91):

I profitti derivanti dall'alienazione di azioni, di quote o di altri diritti in una società, in un trust o in un'istituzione analoga, il cui attivo o patrimonio è principalmente costituito, direttamente o indirettamente, da beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati in uno Stato contraente oppure di diritti portanti su tali beni sono imponibili in questo Stato. Per quanto concerne l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da questa società alla propria attività industriale, commerciale o agricola oppure all'esercizio da parte della stessa di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo.
- Art. 13 della Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI-USA; RS 0.672.933.61)
 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.
 2. Ai sensi del presente articolo l'espressione «beni immobili situati nell'altro Stato contraente» comprende
 - a) beni immobili di cui all'articolo 6 (Redditi immobiliari); e
 - b) azioni o altri diritti comparabili di una società residente di questo altro Stato il cui patrimonio è costituito totalmente o principalmente da beni immobili situati in questo altro Stato oppure partecipazioni a una società di persone, a un trust o a una successione, nella misura in cui questi sono attribuibili a beni immobili situati in questo altro Stato.

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.6. Venditori persone fisiche in USA e Francia

- Una persona fisica, che ha la residenza fiscale all'estero, è soggetta alle imposte cantonali quale proprietaria di una società immobiliare?
- Art. 4 cpv. 1 LAID:
Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica... se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento, se servono da intermediari nel commercio di immobili o se vi esercitano tale commercio.
- La semplice detenzione di quote di partecipazione in una società immobiliare non determina un assoggettamento per appartenenza economica.
Altrimenti, il socio sarebbe soggetto all'imposta sul reddito anche sui dividendi versati dalla società e all'imposta sulla sostanza sul valore della partecipazione.
- In caso di vendita della società, tuttavia, il combinato disposto dell'art. 4 cpv. 1 LAID e dell'art. 12 cpv. 2 lett. a LAID determina l'assoggettamento dell'imposta sugli utili immobiliari anche se il venditore è domiciliato all'estero.
- Il diritto interno consente pertanto di imporre l'utile immobiliare conseguito da soci aventi residenza fiscale all'estero.
- L'utile è conseguentemente assoggettato all'imposta sugli utili immobiliari.

Tribunale cantonale del Canton Vaud, Corte di diritto amministrativo e pubblico, 14.2.2013 (FI.2012.0003, in RDAF 2014 II 148).

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.7. Assoggettamento all'imposta federale diretta?

- Una persona giuridica con sede all'estero potrebbe essere assoggettata all'imposta federale diretta sull'utile in capitale conseguito con la vendita di una società immobiliare?
- Art. 51 cpv. 1 lett. c LIFD:
Le persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se... sono proprietarie di fondi in Svizzera o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di **diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili**.
- Il socio di una società immobiliare ha un «diritto di godimento personale» sugli immobili, «economicamente assimilabile» alla proprietà e ai diritti reali?
 - La dottrina è divisa:
 - in parte ritiene che la detenzione di azioni non costituisca un diritto personale sull'immobile e pertanto non sia prevista l'imponibilità;
 - altri autori ritengono che gli utili in capitale in caso di vendita della società siano imponibili, in nome dell'armonizzazione verticale con il diritto cantonale, che consente al cantone di imporre l'utile immobiliare.

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.8. Sintesi

Imposta cantonale

	Immobili nel Canton Ticino		
	Socio persona fisica		Socio persona giuridica
	Partecipazione nella sostanza privata	Partecipazione nella sostanza commerciale	
Residente in Stato senza convenzione	imposta sugli utili immobiliari	imposta sugli utili immobiliari	imposta sugli utili immobiliari
Residente in Stato con convenzione:			
<ul style="list-style-type: none"> convenzione senza art. 13 par. 4 Modello OCSE 	No	No	No
<ul style="list-style-type: none"> convenzione con art. 13 par. 4 Modello OCSE 	imposta sugli utili immobiliari	imposta sugli utili immobiliari	imposta sugli utili immobiliari

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.8. Sintesi

Imposta federale diretta

	Immobili nel Canton Ticino		
	Socio persona fisica		Socio persona giuridica
	Partecipazione nella sostanza privata	Partecipazione nella sostanza commerciale	
Residente in Stato senza convenzione	esente	imposta sul reddito (?)	imposta sull'utile (?)
Residente in Stato con convenzione:			
<ul style="list-style-type: none"> convenzione senza art. 13 par. 4 Modello OCSE 	esente	No	No
<ul style="list-style-type: none"> convenzione con art. 13 par. 4 Modello OCSE 	esente	imposta sul reddito (?)	imposta sull'utile (?)

4. Società immobiliari nei rapporti internazionali

4.9. Prospettive di evoluzione

- **Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, del 24 novembre 2016**

Articolo 9 – Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili

1. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che gli utili ricavati da un residente di una Giurisdizione Contraente dall'alienazione di **azioni o altri diritti di partecipazione** in una entità sono imponibili nell'altra Giurisdizione Contraente a condizione che tali azioni o diritti abbiano derivato **più di una certa quota del loro valore** da beni immobili (*real property*) situati nell'altra Giurisdizione Contraente (o a condizione che più di una certa quota della proprietà dell'entità sia costituita da tali beni immobili (*real property*):
 - a) si applicano se la soglia del valore pertinente è raggiunta in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione; e
 - b) si applicano alle azioni o partecipazioni comparabili, quali le partecipazioni in una società di persone (*partnership*) o *trust* (nella misura in cui tali azioni o partecipazioni non siano già coperte) in aggiunta alle azioni o ai diritti già coperti dalle disposizioni.
2. Il periodo previsto al sottoparagrafo a) del paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di un periodo di tempo per determinare se la soglia del valore pertinente nelle disposizioni di un Accordo fiscale coperto di cui al paragrafo 1 sia stata raggiunta.

Riserve

In virtù dell'articolo 9(6)(a) della Convenzione, la Confederazione svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9(1) ai suoi Accordi fiscali coperti.